



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

Simulazione dell'Esame di Stato per la professione di Dottore Commercialista

Roma 2 luglio 2020

Giulia Coccia

Dottore Commercialista e Revisore Legale



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

Giulia Coccia

Dottore Commercialista e Revisore Legale

Laurea magistrale in Economia Aziendale

Master in Diritto Tributario

Studio Coccia

Via Alfredo Catalani 4, Roma

giulia@cocciastudio.it



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

LA PREDISPOSIZIONE DEL RICORSO E IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma



OBIETTIVI

Gli elementi essenziali per la predisposizione del ricorso

Il ricorso telematico: predisposizione, notifica e deposito tramite SIGIT



TRACCIA

Predisponga il candidato un ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale contro la notifica di una **cartella esattoriale**. Il candidato consideri che:

1. Il ricorrente non ha mai ricevuto comunicazioni di irregolarità;
2. A seguito del controllo formale, l'Ufficio non ha riconosciuto:
 - Crediti di imposta per il risparmio energetico per euro 1.800,00
 - Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero per euro 12.900,00
 - Deducibilità contributi versati per riscatto degli anni di laurea per euro 15.000,00

Descriva inoltre sinteticamente tutti gli adempimenti successivi alla formazione del ricorso.



NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Processo Tributario

- D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 546
- D.Lgs 31 dicembre 1992, n. 545

Processo Tributario Telematico

- D.Lgs. 546/1992 (art. 16 bis)
 - D.L. 119/2018 (art. 16), convertito con la L. 136/2018
 - Decreto MEF del 23/12/2013 n. 163 (Regolamento PTT)
 - D.D.G. delle Finanze del 4 agosto 2015 (regole tecniche)
 - Circolare n. 2/DF dell' 11 maggio 2016 (linee guida dei servizi del PTT)
 - D.D.G delle Finanze, 30 giugno e 15 dicembre 2016 (estensione)
 - D.D.G. 28 novembre 2017 (modifiche parametri)
-



Atti impugnabili (art. 19 D.Lgs. 546/92)

- Avviso di mora
 - Avviso di accertamento del tributo
 - Avviso di liquidazione del tributo
 - Provvedimento che irroga sanzioni
 - Ruolo e cartella di pagamento
 - Iscrizione di ipoteca su immobili
 - Fermo amministrativo di beni mobili registrati
 - Atti relativi ad operazioni catastali
 - Rifiuto espresso o tacito alla restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie e interessi o altri accessori non dovuti
 - Diniego o revoca di agevolazioni o rigetto di domande di definizione agevolata di rapporti tributari
 - Ogni altro atto per il quale la legge ne preveda l'autonoma impugnabilità davanti le CT
-



Ogni atto può essere impugnato solo per **vizi propri** (art. 19 c.3 D.Lgs. 546/92).

Il contribuente che omette di impugnare l'avviso di accertamento notificato (atto presupposto) entro i 60 giorni, non potrà, in sede di ricorso contro il ruolo e la cartella, sollevare questioni relative alla illegittimità dell'avviso stesso nonché alla debenza del tributo, ma potrà eccepire solo vizi relativi all'iscrizione a ruolo o alla legittimità della cartella di pagamento.

Tuttavia, qualora l'Ufficio abbia omesso la notifica di atti presupposti autonomamente impugnabili adottati precedentemente all'atto notificato, ne consente l'impugnazione unitamente a quest'ultimo.



Art. 18 - Elementi essenziali del ricorso

Il ricorso deve contenere:

- a. La Commissione Tributaria a cui è diretto
- b. L'indicazione del ricorrente e del suo legale rappresentante, della relativa residenza o sede legale o del domicilio eletto nel territorio dello Stato, nonché del codice fiscale e dell'indirizzo di posta elettronica certificata;
- c. L'ufficio nei cui confronti il ricorso è proposto;
- d. L'indicazione dell'atto impugnato e dell'oggetto della domanda;
- e. I motivi

Deve essere sottoscritto dal difensore e contenere l'indicazione della categoria a cui appartiene, dell'incarico, dell'indirizzo pec.



PROPOSIZIONE DEL RICORSO

Entro 60 giorni dalla notifica dell'atto impugnato, il contribuente deve notificare il ricorso all'ufficio che ha emesso l'atto contestato, redatto secondo le indicazioni tecniche, esclusivamente tramite PEC, obbligatoria dal 1 luglio 2019.

La notifica si considera perfezionata al momento in cui il sistema genera la ricevuta di avvenuta consegna.

I termini per la notifica del ricorso sono sospesi:

- Durante la sospensione feriale dei termini (dal 1° al 31 agosto);
 - Durante i 90 giorni a seguito dell'istanza di accertamento con adesione ex art. 6, c.3 D.Lgs n. 218/1997)
-



CASI DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO

- Mancanza o assoluta incertezza di una delle indicazioni di cui al c. 2 art. 18 D.Lgs 546/92 (ad eccezione del codice fiscale e dell'indirizzo pec);
 - Mancanza della sottoscrizione;
 - Notifica del ricorso oltre i 60 giorni dal ricevimento dell'atto impugnato;
 - Utilizzo di forme di notifica del ricorso non previste in alcun modo dalla legge;
 - Proposizione del ricorso nei confronti di un soggetto privo di legittimazione passiva;
 - Difformità tra il ricorso depositato ed il documento notificato (non la mancanza dell'attestazione di conformità)
 - Tardiva costituzione in giudizio (oltre i 30 giorni)
-



LA MEDIAZIONE

Per l'impugnazione di atti notificati di valore non superiore a 50.000 euro i contribuenti sono tenuti preliminarmente a presentare ricorso che produce anche gli effetti di un reclamo.

La notifica del ricorso/reclamo sospende il termine per il deposito in CT di 90 giorni.

Oltre ad una motivata richiesta di annullamento totale o parziale dell'atto contestato sulla base di elementi di fatto e di diritto, il reclamo può contenere una motivata proposta di mediazione diretta a un ridimensionamento della pretesa impositiva.

Il ricorrente dovrà allegare:

- Copia dell'atto impugnato compresa la notifica;
 - Copia dei documenti che intende depositare in caso di esito negativo della fase amministrativa.
-



LA PROCURA

Il difensore deve essere munito di **procura alle liti**, generale o speciale, conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dallo stesso difensore.

Se il ricorrente è una persona giuridica, la procura (conferita dal rappresentante dell'ente) dovrà contenere le generalità e la qualifica della persona fisica che conferisce al difensore l'incarico di rappresentare e difendere la società rappresentata.

Se il ricorso produce gli effetti del reclamo, è opportuno che nella procura sia inserita la facoltà di pervenire ad una mediazione della lite con potere di sottoscrizione.



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

DELEGA

Il sottoscritto, MARIO ROSSI, nato a Roma il 31/05/1957 (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX), ai sensi dell'art. 12 D.lgs. 546/92, delega a rappresentarlo e difenderlo la dott.ssa XXXXXXXXXXXXXXXX CF XXXXXXXXXXXXXXXX email ----- PEC -----, con ogni facoltà di sostituire a sé altri professionisti abilitati e con espressa facoltà di definire, rinunciare, conciliare, mediare e sottoscrivere a norma dell'art. 48 e segg. D.lgs. 546/92, incassare somme per spese di lite quale antistatario, eleggendo domicilio presso lo studio di detto difensore in Roma alla Via xxxxxxxx, tel/fax xxxxxxxx. Edotto delle finalità di trattamento dei dati personali del sottoscritto, si presta il consenso ai sensi e per gli effetti del D.lgvo n. 196/2009 e del Regolamento Ue n. 2016/679 (GDPR) per il trattamento degli stessi.

Mario Rossi

Vera la firma



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

1. CT a cui è diretto il ricorso

ALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI ROMA

Agenzia Delle Entrate Riscossione, Via Giuseppe Grezar 14, 00142 Roma (RM)
Domicilio digitale come da elenco IPA
protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

2. Ente impositore

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, Ufficio Territoriale di Roma 4 – Collatino
Domicilio Digitale come da elenco IPA
dp.3roma@pce.agenziaentrate.it

Ricorso avverso cartella di pagamento n. 0000000000000000001/000 notificata il 29/06/2020
relativa a IRPEF 2015

Istanza di trattazione in pubblica udienza
Istanza di sospensione dell'atto impugnato
Con Istanza di mediazione

3. Oggetto del ricorso



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

4. Dati del Ricorrente e Difensore

Nell'interesse del Sig. MARIO ROSSI, nato a Roma il 31/05/1957 (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) e residente in Roma alla via -----, difeso e rappresentato dal Dott. XXXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. ----- mail: -----, PEC ----- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma alla via -----, Tel/fax ----- che lo rappresenta in giudizio in virtù di procura allegata al presente ricorso (Allegato 1).

5. Indicazione della Procura allegata

CONTRO

Agenzia delle Entrate Riscossione, in persona del rappresentante legale in carica,

E

Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale III di Roma, in persona del rappresentante legale in carica

PER L'ANNULLAMENTO

Della cartella di pagamento n. . 000000000000000001/000 notificata il 29/06/2020 relativa a IRPEF 2015 (Allegato 2)



6. Brevi premesse

PREMESSO CHE

- In data 29/06/2020 il contribuente riceveva a mezzo Ufficio postale la cartella di pagamento di cui all'oggetto con cui sono state iscritte somme, con ruolo 2020/123456 a seguito di un asserito omesso versamento di IRPEF 2015 relativo alla Dichiarazione Modello 730/2016, per euro 29.700,00 oltre interessi, sanzioni e accessori;
- Nessun atto prodromico o richiesta di documentazione è stato notificato al contribuente in modo tale da metterlo in condizione di potersi compiutamente difendere;
- Il contribuente ha presentato istanza di autotutela, alla quale tuttavia l'Ufficio non ha mai dato riscontro;

Tanto premesso, con la presente si

RICORRE

A codesta On. Commissione Tributaria Provinciale di Roma per i motivi di seguito esposti



7. Motivi del ricorso

MOTIVI

Con la cartella oggetto di impugnazione si contesta la correttezza del versamento dell'IRPEF relativa al periodo di imposta 2015. Tuttavia, tale cartella non è stata preceduta dall'atto prodromico –l'avviso di irregolarità- emesso dall'Agenzia delle Entrate, pertanto, con riferimento all'art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 il quale statuisce che «Prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, l'Amministrazione finanziaria deve invitare il contribuente, a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. (...) Sono nulli i provvedimenti emessi in violazione delle disposizioni di cui al presente comma», la cartella di pagamento viene considerata nulla.



Tale cartella è da considerarsi **invalida** anche a seguito della **mancanza di motivazioni fornite** per i versamenti contestati, dal momento che viene indicato un generico “omesso o carente versamento” dell’imposta senza indicare gli errori specifici di calcolo nella dichiarazione, dando la possibilità di capire effettivamente il motivo della ricezione di tale cartella.

La Cassazione ha chiarito, con specifico riferimento a cartelle di pagamento notificate senza preventivo atto di accertamento, che

“l’iscrizione a ruolo richiede la qualifica, oltreché l’ammontare, del tributo così iscritto non in forma criptica ... ma con l’evidenziazione dell’errore materiale o di calcolo compiuto dal contribuente, il quale deve immediatamente poter comprendere, dalla lettura della cartella esattoriale, con cui gli si domandano diverse e maggiori somme rispetto a quelle dichiarate, la causale di tale richiesta ... e conformare conseguentemente la propria difesa”

(Cass. sent. n. 14036/1999 e Cass. sent. n. 22489/2015).



Volendo comunque entrare nel merito della questione, anche il controllo effettuato dall'Agenzia delle Entrate risulta errato, in quanto **nel Mod. 730/2016 sono state indicate deduzioni e detrazioni spettanti che non sono state prese in considerazione.**

L'imposta di cui si contesta il versamento, pari ad euro 29.700,00 scaturisce da detrazioni e deduzioni di cui l'Ufficio non ha tenuto conto:

- Crediti d'imposta per il risparmio energetico per euro 1.800,00
- Crediti d'imposta per redditi prodotti all'estero per euro 12.900,00
- Deducibilità contributi versati per riscatto degli anni di laurea per euro 15.000,00

L'Agenzia delle Entrate ha ritenuto che tali importi non fossero sostenuti da idonea documentazione; tuttavia il contribuente non è stato messo in condizione di produrla, in mancanza di una richiesta di chiarimenti da parte dell'Ufficio precedente alla cartella di pagamento (che in ogni caso, non conteneva indicazioni precise).

Sebbene la cartella sia di per sé nulla, mancando la notifica dell'atto di accertamento da cui scaturisce, si allegano i documenti comprovanti l'esistenza e la correttezza degli importi contestati.



8. Conclusioni e richieste

Per tutte le ragioni suesposte, voglia l'Ill.ma Commissione Tributaria adita, disattesa ogni contraria istanza ed eccezione,

IN VIA PRINCIPALE:

accertare e dichiarare l'esistenza e la correttezza degli importi indicati in dichiarazione quali detrazioni e deduzioni, suffragate dai documenti allegati al presente ricorso;

dichiarare l'annullamento e/o la declaratoria di nullità e/o inefficacia della cartella di pagamento n. 0000000000000000000000, e di ogni altro atto precedente, coevo e/o successivo, comunque connesso e/o collegato, in quanto non preceduta dall'atto prodromico e del tutto illegittima e infondata;

condannare l'Ufficio, alla refusione delle spese di giudizio, come previsto dall'art. 15 del D.Lgs. 31.12.1992, n. 546, sulla base delle tariffe professionali vigenti dei Dottori commercialisti e nella misura che riterrà di giustizia.



Ci si riserva in ogni modo, a seguito dell'eventuale produzione di documentazione da parte dell'Amministrazione, di proporre eventuali ulteriori censure e deduzioni mediante motivi aggiunti ex art. 25 d.lgs. n. 546/1992 e, al fine di chiarire gli aspetti della vicenda, si produce **ISTANZA DI TRATTAZIONE IN PUBBLICA UDIENZA ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992. (OPZIONALE)**

Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 37, commi 6 e 7, del D.L. n. 98/2011, e dell'art. 13, comma 6 quater, del T.U 115/2002 si dichiara che il VALORE della CONTROVERSIA è di euro 29.700 ed il contributo unificato è di € 250,00.

Data

Firma del difensore

9. Indicazione valore della controversia e contributo unificato tributario

10. Data e firma del difensore

(se valore controversia < 50.000 euro)
ISTANZA DI RECLAMO/MEDIAZIONE



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

ISTANZA DI MEDIAZIONE

ai sensi dell'art. 17-bis del D. Lgs. n. 546/1992

Nell'interesse del Sig. MARIO ROSSI, nato a Roma il 31/05/1957 (c.f. XXXXXXXXXXXXXXXX) e residente in Roma alla via -----, difeso e rappresentato dal Dott. XXXXXXXXXXXX (c.f. XXXXXXXX) Dottore Commercialista iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma al n. ----- mail: ----- PEC ----- ed elettivamente domiciliato presso lo studio di detto difensore in Roma alla via -----, Tel/fax ----- che lo rappresenta in giudizio in virtù di procura allegata al precedente ricorso (Allegato 1), sulla base dei fatti e dei motivi sopra evidenziati, si

CHIEDE

che l'Agenzia delle Entrate e l'Agenzia delle Entrate - Riscossione, in alternativa al deposito del ricorso che precede presso la Commissione Tributaria Provinciale, accolga in via amministrativa le richieste nel medesimo ricorso formulate.

Comunica in ogni caso la sua disponibilità a valutare in contraddittorio la mediazione della controversia secondo quanto sopra.

Data e firma del difensore



ADEMPIMENTI SUCCESSIVI. IL PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO

Con l'introduzione del processo telematico, cambiano le **modalità di notifica e deposito** del ricorso.

- La notifica avviene ora tramite PEC all'indirizzo dell'ente che ha emesso l'atto impugnato;
- Il ricorso sarà poi depositato entro 30 giorni con modalità telematiche sulla piattaforma SIGIT.

Caratteristiche tecniche

- Ricorso in formato PDF/A nativo digitale;
 - Gli allegati devono essere in formato PDF/A, ma possono non essere nativi digitali;
 - Tutti i file devono essere firmati digitalmente dal soggetto che deposita l'atto;
 - La procura firmata fisicamente dal contribuente sarà scansionata in formato PDF/A, firmata digitalmente dal difensore e depositata come allegato al ricorso;
 - Dovranno essere depositate le ricevute di accettazione e consegna generate dal gestore della PEC, firmate digitalmente, come prova di notifica.
-



La notifica via PEC

Non vi sono indicazioni legislative sul corpo e l'oggetto del messaggio, tuttavia si consiglia di inserire nell'oggetto la dicitura:

“Notificazione ai sensi dell’art. 16-bis, comma 3, D.Lgs. n. 546/92 – nome del ricorrente – codice fiscale – numero dell’atto impugnato”

È opportuno che il messaggio contenga tutte le indicazioni al fine di consentire al destinatario l'individuazione dell'atto notificato e le finalità della notifica, e al mittente di ottenere ricevute di accettazione e consegna complete di tutte le indicazioni relative alla notifica stessa.

Pertanto è opportuno che il messaggio indichi:

a. La tipologia dell'atto notificato; **b.** L'atto impositivo impugnato o gli estremi della sentenza impugnata; **c.** Dati anagrafici del difensore/ufficio notificante; **d.** Dati anagrafici del ricorrente; **e.** Dati anagrafici del destinatario; **f.** Indirizzo pec a cui viene notificato l'atto; **g.** Indicazione della Commissione Tributaria adita

Si consiglia anche l'elencazione di tutti gli allegati che si producono.



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma

Per una compiuta analisi delle modalità di predisposizione, notifica e deposito del ricorso telematico, si rimanda al seguente articolo della Commissione Imposte Dirette dell'UGDCEC di Roma



<https://www.ugdcecroma.it/il-ptt-tra-prassi-e-novita/>




Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma



DOMANDE



Unione Giovani
Dottori Commercialisti
ed Esperti Contabili di
Roma



**GRAZIE PER L'ATTENZIONE!
BUONO STUDIO**
